

— Abbassare a dodici anni la soglia dell'imputabilità?

Uno scambio di opinioni in tema di imputabilità minorile alla luce della recente proposta di legge

Lowering the age of culpability to twelve years?

An exchange of opinions on the culpability of minors in light of the recent bill

di Giovanni Berlucchi, Lucio Camaldo, Antonio Cerasa, Anna Lucchelli, Alfio Maggiolini, Franco Martelli, Alessandro Rudelli, Cristina Saottini, Chiara Scivoletto, Piergiorgio Strata, Mario Tantalo¹

¹ G. Berlucchi, Professore emerito di Fisiologia e Psicologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università degli Studi di Verona.

L. Camaldo, Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano.

A. Cerasa, Ricercatore IBFM – Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) e Professore Aggregato di Psicologia Fisiologica all'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.

A. Lucchelli, Avvocato del Foro di Milano e Presidente della Camera Minorile di Milano.

A. Maggiolini, Psicoterapeuta, docente di Psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

F. Martelli, Medico chirurgo, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica.

A. Rudelli, Sociosemiotico, Consulente Criminologo nei servizi di diagnosi e cura per minori assuntori di sostanze e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

C. Saottini, Psicoterapeuta, psicoanalista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

C. Scivoletto, Professore Associato di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli Studi di Parma.

P. Srata, Professore Emerito di Neurofisiologia presso il dipartimento di Neuroscienze all'Università di Torino.

M. Tantalo, già Professore di Psicopatologia forense presso l'Università degli Studi di Padova; Medico, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni ed in Criminologia Clinica.

Abstract. Lo scorso 7 febbraio, è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (A.C. 1580 - Cantalamessa ed altri)¹ volta a modificare l'attuale formulazione dell'art. 97 c.p. nel senso di ridurre il limite di età per l'imputabilità del soggetto minorenni da quattordici a dodici anni. Affrontare una questione di straordinaria delicatezza quale è quella oggetto della presente proposta di legge richiede, a nostro avviso, l'adozione di un approccio integrato, suscettibile di mettere in relazione le opportune valutazioni di tipo penalistico e criminologico con le indicazioni provenienti da diversi campi del sapere extragiuridici. Pertanto, abbiamo chiesto un gruppo di esperti in svariate materie (dal diritto, alla criminologia, alla filosofia, alla semiotica, alla psicologia, alla psicoanalisi, alle neuroscienze e alle scienze computazionali) di condividere, ciascuno con riferimento al proprio settore di competenza, le proprie riflessioni in materia di imputabilità degli adolescenti e dei preadolescenti a partire dalla citata proposta di legge. Abbiamo sottoposto a tutti gli intervistati i medesimi quesiti, ossia:

- i) dal Suo punto vista professionale, ritiene che sia sensato abbassare la soglia di imputabilità penale del minorenne autore di reato da 14 anni (soglia attuale) a 12 anni? Perché?
- ii) nel caso in cui la proposta dovesse tradursi in legge, quali sono, dal punto di vista scientifico, i possibili rischi o, viceversa, i vantaggi (a seconda della risposta data in precedenza) della sua entrata in vigore?
- iii) Eventuali suggerimenti in proposito?

Il presente documento contiene una sintesi ragionata delle risposte ricevute e delle considerazioni formulate dai nostri intervistati.

Abstract. On February 7, a bill was proposed to the Italian Chamber of Deputies (A.C. 1580 - Cantalamessa ed altri), with the aim of modifying the current formulation of art. 97 c.p. by reducing the age limit for culpability from fourteen to twelve years. We believe that discussing such a delicate matter requires the adoption of an integrated approach that may allow to juxtapose criminal law considerations with indications from extrajudicial sciences. We therefore asked a pool of experts of various disciplines (law, criminology, philosophy, semiotics, psychology, psychoanalysis, neurosciences, computational sciences) to share their insights on the culpability of teenagers and pre-teens, starting from the aforementioned bill. We asked the pool a set of questions:

- ii) from your point of view, do you deem it reasonable to lower the limit for criminal culpability from 14 years (the current limit) to 12? Why?
- ii) should the bill be approved, what are, from a scientific perspective, the possible risks or advantages (depending on the previous answer) of it being enacted?
- iii) Any suggestion on the matter?

The present document contains a curated synopsis of the answers and insights of our interviewees.

SOMMARIO: 1. Sulla presunta maggiore maturità dei minori di oggi rispetto al passato. – 2. Il problema della variabilità del livello di maturazione degli adolescenti e cause di tale variabilità. – 3. Sulla necessità di un approccio multidimensionale e multilivello al problema dell'imputabilità minorile. – 4. Le conclusioni degli intervistati in ordine alla presente proposta di legge. – 5. Le possibili soluzioni alternative e i suggerimenti formulati dagli intervistati in

¹ Cfr. il testo della proposta di legge recante “Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa” (1580).

relazione al problema dell'imputabilità minorile. – 5.1. La necessità di un approccio metodologico integrato. – 5.2. In particolare: il possibile apporto delle neuroscienze. – 5.3. Il potenziamento degli strumenti giuridici già esistenti.

SUMMARY: 1. Presumed age of majority now and in the past. – 2. Variability of teenage maturity and its root causes. – 3. Necessity for a multidimensional approach on the culpability of minors. – 4. Insights from interviewees on the present bill. – 5. Possible alternative solutions and insights from the interviewees on the culpability of minors. – 5.1. Necessity for an integrated methodological approach. – 5.2. In particular: the possible contribution of neurosciences. – 5.3. Development of pre-existing legal instruments.

1. Sulla presunta maggiore maturità dei minori di oggi rispetto al passato.

Nel proporre le proprie riflessioni sul tema dell'imputabilità dei minori, molti degli intervistati si sono innanzitutto espressi sulla circostanza della presunta maggiore maturità degli adolescenti di oggi rispetto al passato, posta alla base della proposta di legge in esame.

Nel testo presentato in Parlamento lo scorso febbraio, infatti, si legge che l'abbassamento del limite dell'età imputabile sarebbe imposto dalla necessità di «adeguare la legislazione penale minorile alla realtà dei fatti», alla luce della «constatata capacità criminale ampiamente desumibile dalle cronache giudiziarie [...] da parte di soggetti infra-quattordicenni».

«L'abbassamento dell'imputabilità a 12 anni dovrebbe essere supportato da ricerche scientifiche in grado di dimostrare che, nella generalità dei casi, tali soggetti hanno già raggiunto la soglia minima della capacità di intendere e di volere», ha chiarito sul punto **Lucio Camaldo**.

Infatti, «il canone dell'imputabilità si pone al crocevia tra il sapere giuridico e quello scientifico e determina una nozione che è stata “traslitterata” dalla giurisprudenza minorile nel concetto di “maturità”, che a sua volta è stato definito “un costruito da riempire”, “di difficile definizione”», ha osservato **Chiara Scivoletto**, citando l'ampia letteratura disponibile in materia.

Ad avviso di alcuni intervistati, l'esistenza di prove in ordine a un'anticipazione del processo di maturazione dei giovani rispetto al passato è, infatti, quantomeno dubbia sul piano scientifico. È il caso ad esempio di **Giovanni Berlucci**, che ha ricordato come, ormai più di un secolo fa, nel campo della psichiatria era stata sottolineata la correttezza della scelta legislativa di fissare a 14 anni il limite minimo per l'imputabilità, in ragione del fatto che, a quell'età, i giovani non avrebbero ancora sviluppato la capacità di intendere e apprezzare a pieno le conseguenze dei propri atti.

«Ho guardato il vecchio grande libro (1911) Psichiatria forense di Eugenio Tanzi riguardo all'immaturità fisiologica del “discernimento”», ha raccontato **Berlucci**. «A proposito di proposte di legge di allora, tese ad abbassare l'età al di sotto della quale non si procede penalmente da 14 a 12 anni per i fanciulli meridionali in base ad una presunta maturazione più precoce rispetto ai settentrionali, Tanzi afferma che la presunta differenza non è provata e che pertanto la scelta del limite dei 14 anni da parte della legge va mantenuta. Siamo sicuri che i minori di oggi raggiungano (statisticamente) la maturità del discernimento prima di quelli di un secolo fa?».

Una risposta negativa a quest'ultima domanda pare desumersi, innanzitutto, dalle parole di **Alfio Maggiolini**, che ha illustrato le ragioni per le quali, a suo avviso, «l'abbassamento dell'età imputabile non può essere [...] giustificato da considerazioni evolutive». Se da un lato è vero – ha spiegato lo psicoterapeuta – che si è effettivamente registrata, nell'ultimo secolo, una «anticipazione significativa della maturazione puberale», che oggi avviene due o anche tre anni prima rispetto al passato, e che viene definita appunto “tendenza secolare”, è però altrettanto vero

che tale tendenza «non comporta necessariamente una parallela anticipazione di maturazione e di comportamenti adulti [...]». Vi sono, all'opposto, diversi indicatori che i «nativi digitali» stiano rallentando la crescita, invece di accelerarla, e diminuendo i comportamenti a rischio». A tal proposito, l'intervistato ha portato ad esempio alcuni dati relativi all'andamento della criminalità minorile registrati negli ultimi decenni («i reati degli adolescenti sono significativamente diminuiti nel corso dell'ultimo decennio a livello internazionale. La diminuzione arriva al 50% in alcuni paesi tra gli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 15 anni e al 65% tra i preadolescenti di 12-13 anni»).

In secondo luogo, anche **Antonio Cerasa** ha rilevato come l'insieme delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili non consenta di dare una risposta certa alla domanda se i giovani di oggi maturino prima e più rapidamente rispetto al passato, posto che «non sappiamo se, a livello neurobiologico, rispetto a 30-40 anni fa le generazioni di oggi si sviluppano più velocemente».

2. Il problema della variabilità del livello di maturazione degli adolescenti e cause di tale variabilità.

A rendere ancora più complesso il quadro generale, si aggiunge poi un'ulteriore considerazione, evocata da alcuni degli odierni intervistati, che attiene all'estrema variabilità interindividuale.

Così, **Chiara Scivoletto** ha in particolare evidenziato che il tema dell'imputabilità del minore, «pur nella sua schietta connotazione giuridico-penalistica, non può prescindere dalla considerazione della dimensione extra-giuridica della cosiddetta *minore età*, che si compone di elementi e variabili diversificati e sfuggenti, legati sia all'essenza stessa della persona minore e della sua personalità, in evoluzione, sia alla considerazione sociale assegnata all'età «minorile»».

Sulla medesima linea, è stato inoltre da più parti sottolineato come, a parità di età anagrafica, infatti, il livello di «maturità» cambi sensibilmente da un individuo all'altro, specie nel caso dei preadolescenti, le cui capacità cerebrali sono ancora in piena fase di sviluppo.

Da un punto di vista evolutivo, infatti, «anche se fin da bambini si è in grado di provare senso di colpa, di capire il valore delle proprie azioni e le conseguenze dei propri comportamenti sugli altri, è solo intorno ai vent'anni che si raggiunge una piena maturità cerebrale», ha sintetizzato **Alfio Maggiolini**.

Ad avviso di altri, lo sviluppo cerebrale dell'individuo prosegue anche oltre i vent'anni. «La materia bianca», in particolare, «cresce in modo estremamente lento, seguendo un processo di accrescimento che la porterà a raggiungere il picco addirittura oltre i 30 anni», ha osservato in particolare **Antonio Cerasa**.

A tale processo fisiologico di maturazione cerebrale si accompagnano, influenzandolo fortemente, anche numerose variabili di altra natura: «i cambiamenti nell'organizzazione delle reti neurali [...] sono influenzati dall'esperienza della persona e dalla sua educazione in famiglia e a scuola con notevoli differenze di comportamento e di responsabilità fra coetanei», ha spiegato **Piergiorgio Strata**. Per queste ragioni, e tenuto conto del lungo arco di tempo che impiega il cervello umano per raggiungere la piena maturazione, a livello neuroscientifico «discriminare un individuo tra i 12 e i 14 anni è quasi un artificio», ha chiosato il professore.

L'importanza della variabilità tra individui, con riferimento al periodo dell'adolescenza e della preadolescenza, è stata sottolineata anche sotto il profilo psicoanalitico. Così, **Cristina Saottini**, nell'ambito di una riflessione più generale sul concetto di "responsabilità" riferito alla condizione dei giovanissimi, ha osservato che «a 12 anni l'equilibrio tra diritto alla dipendenza e richiesta di responsabilità è estremamente variabile e instabile», con una netta prevalenza, almeno in linea generale, per la prima delle due componenti. In termini evolutivi, infatti – ha proseguito la psicoanalista – si parla di una vera e propria «fisiologica dipendenza generazionale» del preadolescente nei confronti dei propri riferimenti esterni, la quale è peraltro funzionale allo sviluppo del minore (posto che «consente la costruzione di una soggettività adulta e matura, perché colloca il soggetto entro i suoi reali parametri di spazio e tempo»). Tale dipendenza si traduce in una serie di manifestazioni di bisogno da parte dell'adolescente, tra le quali possono talora rientrare anche comportamenti di tipo criminoso. Ancora **Saottini** ha infatti chiarito che «se un 12enne commette un reato esprime, a mio parere, il suo bisogno e la sua implicita richiesta di dipendenza», componenti delle quali occorre tenere conto nell'ambito di qualsiasi riflessione in punto di modifica dell'attuale regime di imputabilità.

Sulla coesistenza di istanze e bisogni contrapposti, con riferimento all'età evolutiva, e sulla conseguente necessità di soppesare tutte le diverse componenti nell'ambito di qualsivoglia intervento normativo destinato a incidere sull'attuale regime di imputabilità minorile, si è espresso anche **Alessandro Rudelli**. Durante l'adolescenza, infatti, «sono inevitabilmente co-presenti sia i bisogni di accudimento che le istanze ribelli che le attrazioni illegali», ha osservato l'autore. Si tratta di tre livelli distinti ma «inestricabilmente intrecciati tra loro», sicché «è assolutamente impossibile separarli con un forzato artificio per dedicarsi alla lettura di una sola caratterizzazione; le letture non possono che essere multidimensionali, prospettiche, articolate».

I differenti livelli di maturità tra i singoli adolescenti dipendono, inoltre, dalle particolari esperienze, dal contesto di vita del minore e, soprattutto, dal sistema di relazioni in cui il egli è inserito. «Non esiste un soggetto fuori dalla rete di relazioni che lo definisce», ha rilevato la già citata **Saottini**, la quale ha altresì ricordato che «a 12 anni, età prevalentemente prepubere, più ancora che a 14, la rete di relazioni fondante è la famiglia». In particolare, «i genitori [...] influenzano le decisioni dei figli con possibili ricadute negative su di loro», ha aggiunto **Piergiorgio Strata**.

Il tema della relazione è centrale anche nelle riflessioni di **Alfio Maggiolini**, il quale, riprendendo le osservazioni della collega Saottini con riferimento ai rapporti tra le nozioni di imputabilità e responsabilità, ha sottolineato che «l'imputabilità è correlata al riconoscimento della responsabilità, che prima di essere un concetto giuridico è un concetto relazionale, un modo di descrivere reciproche aspettative nelle relazioni sociali. Responsabilità, infatti, significa "rispondere" delle conseguenze dei propri comportamenti. È quindi un impegno nelle relazioni sociali».

Nel medesimo solco si pongono le osservazioni di **Chiara Scivoletto**, che ha sottolineato l'importanza della consapevolezza che «la risposta al reato minorile rimane polarizzata tra politiche di vario segno, tutte da focalizzare sul piano sociale e relazionale anziché su quello della connotazione giuridico-criminale». Infatti, ha spiegato la professoressa, «tutte le modulazioni della costruzione sociale della minore età (essendo essa stessa un costrutto sociale) rendono possibile ridefinire il registro della incapacità e della imputabilità legale con quello più ampio della responsabilità e della soggettività psico-sociale».

3. Sulla necessità di un approccio multidimensionale e multilivello al problema dell'imputabilità minorile.

Alcuni intervistati hanno inoltre sottolineato come, anche laddove fosse vero che oggi gli adolescenti raggiungono una maturità mentale prima di quanto avveniva in passato, tale dato andrebbe in ogni caso a inserirsi in un contesto più ampio, del quale occorre necessariamente tenere conto, nell'ottica di valutare l'opportunità di un abbassamento della soglia dell'età imputabile. «Mi rendo conto che la semplice considerazione che oggi ci sia una maggiore consapevolezza comportamentale negli infradiciottenni rispetto al passato, risulti piuttosto semplicistica», ha osservato **Mario Tantalo**. Infatti, «il quadro esistenziale che si prospetta all'attuale minore è molto più complesso rispetto a quello che aveva suggerito i limiti di età ancora presenti nel nostro codice penale». Tale maggiore complessità «comporterebbe a sua volta una più attenta ed approfondita valutazione da parte del minore nelle sue scelte comportamentali».

L'osservazione è condivisa anche da **Alessandro Rudelli**, il quale ha ritenuto «del tutto insensato lanciare suggestioni di abbassamento dell'età dell'imputabilità senza che sia contestualmente sviluppata una articolazione discorsiva che si ponga sul piano complessivo richiesto necessariamente dalla questione esibita».

Sul punto, anche **Antonio Cerasa** si è mostrato del medesimo avviso: «anche se avessimo certezza che il neurosviluppo (grazie, ad esempio, ad una alimentazione più nutriente, ad una miglior vaccinazione, a condizioni ambientali più favorevoli) dei giovani di oggi cominciasse prima, questo non comporterebbe, di per sé, che anche le capacità cognitive debbano seguire lo stesso andamento».

In questo senso, è stato inoltre sottolineato come il particolare contesto sociale nel quale viviamo proponga talvolta messaggi confusi, se non addirittura contraddittori, che possono rappresentare un ostacolo allo sviluppo delle capacità di discernimento, specie nei giovanissimi. «Penso che il “discernimento” – mi pare che l'etimo della parola rimandi a capacità di critica e di scelta tra alternative – sia l'esito di alcuni eventi psichici possibili, uno dei quali potrebbe essere la relativa emancipazione dai “modelli” familiari, sociali, mediatici, ecc. Mi sembra un bel “compito” evolutivo – alla conquista della libertà morale e della responsabilità penale nell'alba della preadolescenza – dentro una società dai messaggi tanto “forti” quanto “liquidi” e “anomici”», ha osservato **Franco Martelli**.

4. Le conclusioni degli intervistati in ordine alla presente proposta di legge.

In ragione delle considerazioni sopra sintetizzate, la maggior parte degli intervistati hanno espresso forti perplessità, e talvolta aspre critiche, nei confronti dell'attuale proposta di legge volta ad abbassare l'attuale soglia dell'imputabilità.

È il caso ad esempio di **Piergiorgio Strata** («non sono d'accordo sulla riduzione a 12 anni dell'imputabilità. [La] alta variabilità suggerisce di tenersi ad un'età maggiore nello spirito della tutela dei più “deboli”» [...] «mi sembra che la legge che riduce a 12 anni l'età dell'imputabilità non comporti alcun vantaggio a favore del minore che deve rimanere al centro della nostra attenzione»), di **Cristina Saottini** (che ha osservato come definire il minore di 14 anni imputabile «rinforzi la sua grandiosità, l'illusione della maturità, simbolicamente e nella realtà» e che, pertanto, la decisione di punirlo penalmente «sarebbe una risposta illusoria, l'espressione dell'esercizio di una pseudo autorità che non riconosce la propria responsabilità e

che collude per questo con la pseudo adultità del piccoletto, che il reato ha messo in evidenza»), di **Mario Tantalò** («ho [...] il sospetto che la proposta di legge che stimola la nostra riflessione sia ispirata dall'intento di rinforzare il “controllo sociale” giudiziario/sanzionatorio in risposta a problemi sociali reali, investendo però “soggetti deboli”, invece di “guardare” dove i problemi hanno origine»), di **Alessandro Rudelli** (ad avviso del quale la presente proposta di legge da un lato risulta «estremamente scarna nelle sue articolazioni e nelle sue argomentazioni» e, dall'altro lato, in ragione dell'espresso riferimento ivi contenuto a una «finalità securitaria» fondata su «aprioristiche necessità di “adeguare la legislazione penale alla realtà dei fatti”», induce a ritenere che il soggetto [della proposta] non sono i minorenni, ma la “paura dei minorenni”»); di **Chiara Scivoletto** (secondo la quale l'abbassamento dell'età imputabile «contraddice a tutti i principi su cui è costruita la cultura giuridica minorile italiana» e, inoltre, provocherebbe una anticipazione degli effetti distorti del controllo formale», posto che, laddove la presente proposta dovesse tradursi in legge, l'apparato formale «avrebbe necessità di diverse e maggiori risorse per il trattamento di una fascia di popolazione di età ancor più giovane rispetto a quella con cui tradizionalmente è abituato a operare»); di **Lucio Camaldo** e di **Alfio Maggiolini** (i quali hanno osservato, rispettivamente, che l'eventuale coinvolgimento nel procedimento penale degli infraquattordicenni «comporterebbe conseguenze negative sul loro sviluppo psicofisico e il conseguente prematuro etichettamento come soggetti devianti o delinquenti» e «rischi[erebbe] di fornire loro un'identità deviante [...] con il possibile aumento, invece di una riduzione, della recidiva»).

5. Le possibili soluzioni alternative e i suggerimenti formulati dagli intervistati in relazione al problema dell'imputabilità minorile.

D'altra parte, non sono neppure mancati, da parte dei nostri intervistati, una serie di suggerimenti e proposte di intervento alternative alla riforma dell'attuale disciplina dell'imputabilità, ritenuti maggiormente utili a contrastare efficacemente il problema della delinquenza giovanile.

5.1. La necessità di un approccio metodologico integrato.

Sotto questo profilo, è stata innanzitutto messa in luce da alcuni intervistati una necessità di carattere metodologico: la necessità, cioè, di affrontare il tema dell'imputabilità minorile secondo un approccio integrato, che tenga conto delle acquisizioni provenienti da diversi campi della scienza.

Del resto, infatti – come hanno sottolineato **Franco Martelli** e **Giovanni Berlucci** – lo stesso sistema di convenzioni che caratterizza il diritto penale è costruito sulla base di indicazioni che, molto spesso, esulano dalla sfera giuridica o comunque non sono limitate a essa. Ad esempio, in Italia, la scelta riguardante la fissazione di limiti di età, come quella dell'imputabilità – variamente disciplinata, come ha evidenziato **Alessandro Rudelli**, nell'ambito dei diversi testi normativi che si sono succeduti nella storia del nostro paese – è storicamente «basata su criteri comportamentali di pertinenza principalmente delle scienze umane (antropologia, psicologia, sociologia, storia) e della psichiatria», ha osservato il prof. **Berlucci**.

«Credo che il tema meriti uno sforzo “scientifico” organizzato, con la condivisione e il confronto di riflessioni ed esperienze cliniche e peritali» ha affermato inoltre **Martelli**.

Particolarmente interessante, sul punto, è la riflessione di **Antonio Cerasa**, il quale si è soffermato sulle possibili indicazioni che tre diversi campi del sapere scientifico potrebbero fornire alla scienza forense – e al mondo dei servizi sociali – per «definire nuove linee guida o riferimenti scientifici utili alla gestione del minore».

Si tratta, in particolare, della psichiatria clinica, della psicologia cognitiva (alla quale spetterebbe in particolare il compito di «spiegare quali sono i processi cognitivi che vengono messi in atto per fare una “scelta” a seconda di pulsioni interne e di regole esterne») e delle neuroscienze (che potrebbero fornire le prime «informazioni strutturali di natura neuroanatomica per spiegare cosa e come avviene la maturazione di un cervello dalla fase infantile a quella della pubertà – cd. “neurosviluppo”»). A tale ultimo proposito, Cerasa ha evidenziato in particolare il potenziale offerto dall’intelligenza artificiale – e, più in generale, dall’intero settore delle neuroscienze computazionali – ai fini di una migliore comprensione del problema dell’imputabilità del minore: pur chiarendo che «le neuroscienze computazionali non possono aiutarci a definire l’età di imputabilità», nondimeno, ad avviso del ricercatore, esse potrebbero ad esempio «aiutarci a capire se esiste una diversa profilazione psico-sociale dei reati commessi da 12enni, 14enni o 18enni», nell’ottica di interventi di carattere preventivo.

5.2. In particolare: il possibile apporto delle neuroscienze.

Con riferimento specifico al possibile ruolo – a ai relativi limiti – della ricerca neuroscientifica ai fini del giudizio di imputabilità del minore, anche altri autori hanno ritenuto di formulare alcune considerazioni. È il caso innanzitutto del prof. **Berlucchi** che, insieme al collega **Strata**, è convinto che «oggi una visione completa dei problemi legali concernenti l’immaturità e l’infermità mentali richieda anche la considerazione di conoscenze strettamente neuroscientifiche» le quali, tuttavia, «sono compars[e] sulla scena del diritto solo recentemente».

In secondo luogo, anche **Mario Tantalo** ha ribadito l’importanza della ricerca scientifica «ed in particolare il ruolo delle neuroscienze» ai fini della definizione legislativa del limite di età previsto per l’imputabilità penale, specie per quanto riguarda la comprensione dell’aspetto comportamentale del minore. D’altra parte, in linea con gli altri intervistati, l’autore precisa nondimeno che «l’apporto lascerebbe irrisolti molti problemi». Il riferimento è, in particolare, alla capacità delle neuroscienze di fornire un’indicazione univoca circa il «momento della raggiunta completa evoluzione neuroencefalica». Infatti, proprio in ragione dell’estrema variabilità interindividuale, anche sotto il profilo del neurosviluppo, **Tantalo** ha ritenuto improbabile che il problema riguardante la definizione normativa di una soglia di età per l’imputabilità, che sia valida e vera per tutti i preadolescenti, possa trovare soluzione nell’ambito delle neuroscienze.

Il tema è stato affrontato in termini analoghi anche da **Chiara Scivoletto** che, nell’osservare come gli studi neuroscientifici – soprattutto in epoca recente – esercitino un «forte fascino» sulla materia in esame e «contribuisc[a]no alla crescita del sapere scientifico», ha tuttavia rilevato che le neuroscienze «non evitano che i costrutti di età/imputabilità/maturità restino ancora invischiati nel loro noto dilemma, cui le nuove acquisizioni non portano rilevanti novità».

Infine, nel medesimo solco si pone anche la riflessione di **Antonio Cerasa** che, pur sostenendo – come detto – la necessità di riconoscere un ruolo anche alle neuroscienze nell’ambito della discussione in tema di imputabilità minorile, ha al contempo riconosciuto come la soluzione al problema della definizione dell’età imputabile non possa essere ricercata solo all’interno di questa disciplina. A parità di neurosviluppo, infatti, «la differenza la fa anche l’ambiente, che permette al singolo giovane di crescere più o meno velocemente. Insomma, la

“cerebralizzazione” dell’essere umano [...] non può risolvere l’annoso dilemma sull’età dell’imputabilità», ha spiegato il neuroscienziato.

5.3. *Il potenziamento degli strumenti giuridici già esistenti.*

In secondo luogo, alcuni degli intervistati hanno espresso il proprio favore nei confronti di alcune soluzioni alternative all’abbassamento dell’attuale soglia di età per l’imputabilità, anche a partire da un maggiore e più efficace ricorso a strumenti e istituti giuridici già esistenti.

«L’Italia può giovare di una “cassetta degli attrezzi” ben fornita: il D.P.R. 448/88 ha reso possibile al giudice minorile non solo il ricorso ai tradizionali strumenti (la perizia, il colloquio, le indagini sociali degli USSM, in collaborazione con i servizi degli enti locali), ma anche di assumere ogni altra informazione, nella più duttile ed ampia informalità, rispondendo così al criterio di celerità che deve connotare il transito del minore nel “circuito penale”, nell’intenzione di assicurare il rispetto dei criteri di adeguatezza, minima offensività e destigmatizzazione che devono caratterizzare l’implementazione del processo penale minorile» ha innanzitutto osservato **Chiara Scivoletto**.

Un ulteriore spunto, di carattere più generale, è stato offerto da **Mario Tantalò**, ad avviso del quale sarebbe opportuno porre l’accento, oltre che sulla capacità di intendere e/o di volere del minore, «anche e soprattutto sulla dinamica dei reati posti in essere, al fine di rilevare con maggiore certezza il grado di maturità potendosi ipotizzare che per alcuni reati, magari quelli contro la persona, il disvalore sia molto più evidente». Si tratta, secondo l’autore, di stringere «il focus dell’accertamento avrebbe [...] sulla criminodinamica più che sulla criminogenesi», cosa che non sempre avviene nella prassi posto che richiederebbe una «preparazione sempre più profonda ed attualizzata da parte di tutti gli operatori della e nella giustizia» ad oggi non garantita.

«La criminalità minorile dovrebbe essere [...] contrastata con interventi educativi, possibilmente preventivi, che coinvolgano la famiglia, la scuola, il contesto sociale e ambientale di tali soggetti» ha aggiunto inoltre **Lucio Camaldo**: «inoltre, si potrebbe rafforzare e diffondere il ricorso ai provvedimenti rieducativi, sia in ambito civile, sia quelli previsti dagli artt. 25 ss. r.d.l. 1404/1934, come già avviene in alcune sedi giudiziarie (a tal riguardo, è particolarmente significativa l’esperienza del Tribunale per i minorenni di Milano), nonché sarebbe opportuno rimeditare e favorire l’utilizzo delle misure di sicurezza che, come è noto, sono applicabili, sulla base della normativa vigente, anche ai minori di 14 anni, non imputabili *ex lege*, a fronte della loro pericolosità sociale e nell’ipotesi in cui abbiano commesso un delitto (artt. 36 ss. DPR 448/88)».

Anche **Alfio Maggiolini** ha sottolineato l’utilità di potenziare le forme di intervento orientate al supporto educativo e psicosociale del minore, la cui efficacia è stata ampiamente dimostrata da alcune meta-analisi condotte negli Stati Uniti e in Europa sugli interventi con i minori autori di reato. Occorrerebbe sviluppare anche gli interventi rivolti al contesto, la famiglia, la scuola e il quartiere, in modo che «il sostegno allo sviluppo della responsabilizzazione dell’adolescente [sia] accompagnato da un parallelo processo di responsabilizzazione degli adulti, a livello familiare, scolastico e sociale».

Con riguardo poi agli strumenti previsti dal codice penale minorile, il medesimo autore sottolinea in particolare l’efficacia dell’istituto della messa alla prova, che «nell’80% dei casi ha esito positivo e riduce del 10% il rischio di recidiva nei tre anni successivi». D’altra parte, segnala l’autore, uno dei principali fattori di rischio di insuccesso della messa alla prova è rappresentato

proprio dalla giovane età del minore, ragion per cui – ha concluso **Maggiolini** – «un’anticipazione dell’età imputabile, in assenza di cambiamenti del codice di procedura penale minorile, allo stato attuale si tradurrebbe molto probabilmente in un elevato numero di preadolescenti inseriti in comunità educative di accoglienza».

Interessanti, sotto questo profilo, sono poi le considerazioni di **Anna Lucchelli**, che, con riferimento a uno specifico passaggio della proposta di legge che espressamente richiama la prassi diffusa di «utilizzare soggetti infra-quattordicenni – anche da parte della criminalità organizzata – per compiere reati, spesso gravissimi», ha ricordato l’esistenza di strumenti di intervento, espressamente finalizzati al contrasto dello sfruttamento dei minori, «sia nei confronti degli adulti che “utilizzano” i minori (mi riferisco sia a procedimenti penali contro i soggetti adulti, sia a procedimenti civili a tutela dei minori), sia nei confronti dei minori stessi con la possibilità di provvedimenti che possono essere anche piuttosto incisivi (come i provvedimenti amministrativi del Tribunale dei Minorenni, per i quali non vi sono limiti minimi di età)».

In termini più generali, la medesima autrice ha riflettuto poi su un’altra questione, riguardante la particolare disciplina del processo minorile: posto che «l’attuale processo penale minorile propone (o meglio, richiede) al ragazzo indagato/imputato un ruolo di protagonista piuttosto elevato, sia nei momenti strettamente processuali (interrogatorio, udienze, ...) sia negli ambiti collaterali (incontri con assistente sociale nella fase di indagine psico-sociale, incontri con il legale, per non parlare del coinvolgimento in programmi educativi)» e che «dall’esperienza come difensore penale anche di indagati/imputati maggiorenni, mi sento di dire con certezza che il protagonismo dell’indagato/imputato minorenni nel suo processo è non solo più accentuato ma soprattutto più determinante rispetto agli esiti del processo stesso», qualsiasi intervento normativo volto a incidere sull’attuale disciplina dell’imputabilità dovrebbe, in ogni caso, «considerare non solo i vari aspetti legati alla commissione del reato, ma anche quelli legati allo “stare nel processo”».